

In quanto poi al modo di vendere detti beni, mi permetta l'onorevole preopinante che io ripeta quanto dissi pur dianzi, vale a dire che il ministro delle finanze si occupa col suo collega il ministro del commercio di vedere quali nelle condizioni presenti d'Italia sarebbero i modi più opportuni perchè si facilitino queste vendite e vi concorra il maggior numero di compratori. Ma fino a che questi studi non sieno stati fatti, le vendite debbono seguire nei modi prescritti dalle leggi vigenti.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 2 testè letto.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Per l'alienazione autorizzata dall'articolo 1 e per gli effetti tutti della presente legge è derogato alla facoltà del riscatto che, giusta le vigenti leggi, può competere al demanio. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. L'approvazione dei contratti avrà luogo col mezzo di decreti del ministro delle finanze, previo il parere del Consiglio di Stato, »

(La Camera approva.)

« Art. 5. Quanto alla suddivisione degli stabili in più lotti, alle epoche del pagamento ed alle condizioni della vendita, il ministro delle finanze è autorizzato a stabilire quelle prescrizioni che riconoscerà più opportune nell'interesse delle finanze ed in quello della pubblica economia. »

A quest'articolo ed al sesto il deputato Salvagnoli propone i seguenti emendamenti:

« Art. 5. La vendita dei beni demaniali, singolarmente dei terreni, si farà dividendoli in piccoli lotti, regolando l'estensione di questi secondo le consuetudini agrarie della parte della provincia ove si trovano i beni da vendere. »

« Art. 6. Il compratore avrà facoltà di ritenere per anni trenta in mano la totalità o parte del prezzo, pagando su questo alla cassa del demanio il frutto annuo del cinque per cento. »

Se il deputato Salvagnoli intende svolgere la sua proposta ha facoltà di parlare.

SALVAGNOLI. La vendita dei beni demaniali ha sicuramente per oggetto di aumentare la ricchezza e la prosperità italiana; però sembra a me che, se la vendita è fatta a grandi lotti e coll'obbligo nel compratore di pagarne immediatamente il valore a contanti, non si raggiungono questi intenti. Se vendiamo delle grandi proprietà le quali debbano subito essere pagate a contanti, noi non potremo trovare dei compratori che nei grandi capitalisti.

Ora, i capitalisti hanno il mezzo d'impiegare i loro capitali a frutto altissimo nelle azioni delle società delle strade ferrate o nelle rendite dello Stato; quindi, se si decidono ad impiegare i loro capitali in terre, lo faranno comprandole a tenue prezzo, poichè non vogliono impiegarvi la loro opera industriale e intendono ritrarne gran frutto senza molta cura, e si svilirà anco la proprietà privata. Pare quindi a me che questi danni si eviterebbero quando la vendita si effettuasse dividendo il più possibile i terreni secondochè consentono gli usi agrari delle varie provincie: ad esempio nel Parmigiano si dovrebbe limitare, secondo gli usi locali, l'estensione dei tenimenti il più possibile, perchè bastanti per esercitarvi l'industria della fabbricazione del formaggio e del butirro. La facoltà di poter tenere il prezzo in mano permetterà che le proprietà si possano dividere il più possibile, divenendo proprietari tutti quei cittadini i quali non possiedono grandi capitali, eppure desiderano di esercitare l'industria loro nell'agricoltura. Questo è il concetto del mio emen-

damento. Nè credo possa venir danno allo Stato, se questo, vendendo, non ritira immediatamente il danaro; in fin dei conti tornerà allo stesso se ritira il frutto di quello, e noi intanto stabiliremo un principio che formerà la vera prosperità d'Italia, dando il mezzo ai piccoli capitalisti ed agli industriali di divenir proprietari e di aumentare la pubblica ricchezza.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Salvagnoli è appoggiato.

(È appoggiato.)

BASTOGI, ministro per le finanze. L'onorevole deputato Salvagnoli propone col suo emendamento che i beni demaniali sieno divisi in modo che vi possano concorrere molti individui, e sempre in proporzione degli usi, delle abitudini e della ricchezza speciale d'una provincia.

Ora debbo ripetere che a quest'emendamento risponde la pubblicazione delle tabelle, poichè, se l'onorevole Salvagnoli come l'onorevole Panattoni avessero esaminato le tabelle, avrebbero veduto come queste proprietà sieno ridotte in piccole porzioni. Ve ne sono, è vero, alcune le quali sono di qualche importanza e rappresentano un capitale rilevante; ma occorre sapere che queste terre non erano divisibili senza diminuirne il valore; ma però dove è stato possibile spartire le terre, perchè molti potessero concorrere all'acquisto delle medesime, questo si è fatto sempre.

Infatti il ministro delle finanze non si è contentato di procedere con un concetto astratto, ma ha interrogato gli uomini più pratici e più competenti delle varie provincie dove sono i beni demaniali dei quali vi si propone la vendita, per sapere se le ripartizioni corrispondano presuntivamente ai capitali e alle altre condizioni economiche dei paesi dove quelle terre si trovano.

In quanto al modo di vendere, non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Salvagnoli, perchè, se lo accettassi, risolverei quel problema che ho già accennato alla Camera formare subbietto di studio al Ministero delle finanze ed a quello d'agricoltura e commercio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Ciccone.

CICCONI. L'alienazione di beni demaniali si può considerare come un provvedimento fiscale per una parte, e come un provvedimento economico per un'altra. Come provvedimento fiscale dovrebbe tendere a far entrare nelle casse del tesoro la massima quantità possibile di denaro; come provvedimento economico dovrebbe essere condotto in guisa che aumentasse, per quanto possibile, la ricchezza nazionale.

Ora, il conseguimento di questo doppio scopo dipende esclusivamente dal modo che si adopera nella alienazione dei beni demaniali.

I beni demaniali si possono alienare in due modi: o colla vendita assoluta, o colla vendita sotto certe condizioni.

Bisogna vedere quali sono i vantaggi ed i danni che si hanno dalla vendita assoluta, quali i vantaggi e i danni che provengono dalla vendita sotto certe condizioni.

Il primo vantaggio che si ha dalla vendita assoluta è quello che si fa entrare nelle casse del tesoro tutto il capitale del valore dei beni che si mettono in vendita.

Il secondo vantaggio è che il Governo si sgrava di tutti gli imbarazzi dell'amministrazione.

Ma accanto a questi vantaggi ci sono anche i danni.

Un primo danno è che si viola quella legge di economia, cioè di accrescere il numero dei concorrenti, allorquando si pongono in vendita dei beni.

Il numero de' concorrenti è sempre proporzionato alle facoltà de' compratori.